



Regolamento sulla disciplina delle forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi resi dall'Università

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 682 del 28 luglio 2023

INDICE:

- Art. 1: Definizioni
- Art. 2: Ambito di Applicazione
- Art. 3: Finanziamento e descrizione della collaborazione
- Art. 4: Tipologie di attività
- Art. 5: Bando di Concorso
- Art. 6: Requisiti per l'ammissione
- Art. 7: Casi di esclusione/incompatibilità
- Art. 8: Formulazione della graduatoria
- Art. 9: Assegnazioni alle strutture
- Art. 10: Disposizioni per il conferimento delle collaborazioni
- Art. 11: Cessazione del rapporto di collaborazione
- Art. 12: Diritti e doveri dello studente ammesso alla collaborazione
- Art. 13: Oneri dei responsabili
- Art. 14: Emanazione, entrata in vigore e norme finali

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, la locuzione:

COLLABORAZIONE STUDENTESCA E/O COLLABORAZIONE 150 ORE, definisce uno strumento di diritto allo studio che si esplica in forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Brescia con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza (art. 12 della legge 19 novembre 1990, n 341), allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative e/o contabili.

STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ, definisce le Unità Amministrative e/o i Servizi e/o i dipartimenti di Ateneo che erogano prestazioni non univocamente individuate in attività di docenza, in svolgimento degli esami, nonché nell'assunzione di responsabilità amministrative e/o contabili;

STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE DEL COLLABORATORE, definisce le strutture delle università che beneficiano della collaborazione di uno o più studente 150 ore;

LAUREA DI PARI LIVELLO, definisce il titolo precedentemente acquisito al termine di un corso di laurea di primo livello se il candidato al momento della domanda è iscritto ad un corso di laurea triennale o al termine di un corso di laurea magistrale o a ciclo unico negli altri casi, così che l'iscrizione al corso di studi odierna sia finalizzata all'acquisizione di una seconda laurea;

DIPARTIMENTO A CUI E' ISCRITTO LO STUDENTE definisce tutti i corsi di laurea afferenti al dipartimento a cui è iscritto lo studente;



AREA DI AFFERENZA DEL DIPARTIMENTO: definisce l'area didattica, che può comprendere anche più dipartimenti, tra cui quello a cui afferisce il corso di studi a cui è iscritto lo studente, accumulati per materie di insegnamento.

2. I seguenti acronimi definiscono:

UOC: Unità organizzativa complessa;

CPS: Comitato partecipativo degli studenti.

Art. 2- Ambito di applicazione

1. Per la finalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi ed in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Brescia con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza (art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341), allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative e/o contabili.

Art. 3 - Finanziamento e descrizione della collaborazione

1. In conformità con il disposto del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 art.11 comma 2, l'assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Università, con esclusione di qualsiasi onere a carico dello Stato.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in sede di definizione del bilancio di previsione, l'entità dei finanziamenti da destinare allo svolgimento delle collaborazioni degli studenti.
3. Agli studenti collaboratori è erogato un beneficio economico (quale assegno e borsa di studio), ai sensi dell'art. 50, co.1 lett. c TUIR, su quantificazione oraria.
4. Tale importo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del citato art. 11, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Tale beneficio economico è altresì esente dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
5. La copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile è garantita dalle assicurazioni stipulate dall'Università per i propri studenti iscritti.
6. Le prestazioni richieste per le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno comunque luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
7. La collaborazione studentesca ha una durata ordinaria di 150 ore. Su richiesta del responsabile della struttura di assegnazione del collaboratore e previa autorizzazione del responsabile

dell'UOC che gestisce la procedura amministrativa delle collaborazioni studentesche, nei limiti del budget disponibile, può essere richiesto al collaboratore lo svolgimento di ulteriori 50 ore. In ogni caso, la collaborazione non può superare le complessive 200 ore annue.

8. Le ore di collaborazione devono essere svolte in un arco di tempo non superiore a 12 mesi.
9. Le collaborazioni sono attivate previa convocazione da parte della struttura di assegnazione a partire da gennaio di ogni anno solare.
10. Il termine ultimo per il completamento delle ore di collaborazione è stabilito, in via ordinaria, al 31 dicembre dell'anno solare in cui è cominciata la collaborazione. Se a questa data non saranno state completate le ore, il rapporto di collaborazione verrà concluso e verranno liquidate le ore effettivamente svolte.
11. I bandi di cui all'art. 5 comma 6 e 7 del presente regolamento possono prevedere un diverso inizio e termine delle collaborazioni rispetto a quanto previsto ai commi precedenti, fermo il limite delle 200 ore complessive.

Art. 4 - Tipologia delle attività

1. Sono individuate quattro tipologie di attività di supporto nelle quali raggruppare il servizio di collaborazione al fine di conciliare le esigenze operative delle strutture e le disponibilità degli studenti:
 - a) sorveglianza;
 - b) supporto all'attività amministrativa, di segreteria e redazione testi;
 - c) supporto all'attività di orientamento e alla normale attività didattica;
 - d) supporto alla normale gestione dei laboratori.
2. I benefici economici corrisposti agli studenti sono diversificati sulla base della tipologia dell'attività svolta e determinati dal Consiglio di Amministrazione. Gli stessi restano in vigore fino alla successiva deliberazione e vengono pubblicati nel Bando.

Art. 5 - Bando di concorso

1. In via ordinaria, entro il mese di giugno di ogni anno, le strutture dell'Università che hanno interesse all'attivazione di collaborazioni studentesche per l'anno solare successivo, hanno l'onere di segnalare all'UOC che gestisce la procedura amministrativa delle collaborazioni studentesche il numero delle collaborazioni degli studenti ritenuto necessario per i servizi erogati. Tali richieste devono comprendere il numero di collaborazioni, le tipologie di attività da espletare e la motivazione di un'eventuale variazione numerica delle collaborazioni richieste rispetto all'anno precedente.



2. All'atto della richiesta, le strutture possono indicare, per i servizi che implicano necessariamente specifiche conoscenze, un requisito ulteriore rispetto a quelli indicati all'articolo 6 del presente regolamento, legato all'iscrizione ad un corso di studi, al superamento di uno o più esami e/o ad all'appartenenza uno specifico anno di corso.
3. Preso atto del fabbisogno di collaborazioni rilevato dalle strutture, il Direttore Generale, con propria disposizione, definisce, nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel bilancio dell'Università, il numero totale delle collaborazioni da attivare in via ordinaria, specificandone la tipologia ai sensi dell'art. 4.
4. In assenza della comunicazione del fabbisogno entro il termine di cui al comma 1 o in caso di sottodimensionata quantificazione dello stesso, il Direttore Generale, con propria disposizione, ritenendola di utilità, potrà comunque assegnare una quota di collaborazioni ad alcune strutture, anche inizialmente non richiedenti, fermi i limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel bilancio dell'Università.
5. Il bando per l'affidamento delle collaborazioni studentesche di cui all'art. 4 comma 1, in via ordinaria, viene emanato ogni anno entro il mese di agosto.
6. Per sopravvenute e non prevedibili esigenze amministrative, ferma la necessaria copertura economica, sono emanati eventuali bandi straordinari in corso d'anno.
7. Per particolari necessità di un'area didattica o di una struttura dell'Università, ferma la necessaria copertura economica, sono emanati specifici bandi in corso d'anno. In tali bandi, è prevista la quantificazione del beneficio economico erogato ai collaboratori, la durata della collaborazione, nonché eventuali specifici requisiti richiesti ai collaboratori.
8. Nei bandi vengono definiti i termini e le modalità di presentazione della domanda.
9. Lo studente, se ne è prevista la possibilità, deve indicare nella domanda, in ordine di preferenza, le quattro tipologie di attività di cui all'art. 4 comma 1.

Art. 6 - Requisiti per l'ammissione

1. Possono presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria delle collaborazioni degli studenti coloro che, in possesso di requisiti di merito e di condizione economica di seguito indicati, risultano:
 - a) iscritti dal secondo anno di corso dei corsi di laurea triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico;
 - b) iscritti dal primo anno dei corsi di laurea magistrale non a ciclo unico;



- c) iscritti non oltre il primo anno rispetto la durata normale dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico e non a ciclo unico con riferimento all'anno di prima iscrizione al corso attuale.
2. Gli studenti devono essere regolarmente iscritti nell'anno accademico di emanazione del bando e devono aver conseguito, entro il 10 agosto dell'anno di emanazione del bando salvo diverso termine indicato in bando, i 2/5 dei crediti complessivi con riferimento all'anno di corso e al piano di studi dello studente.
 3. I requisiti di merito per gli studenti che, al momento della presentazione della domanda si trovino in fase di passaggio/trasferimento da un corso di laurea ad un altro dell'Università degli Studi di Brescia o da altra Università, sono calcolati sulla carriera universitaria del corso di laurea di arrivo.
 4. E' accordata precedenza, ai sensi dell'art. 11 co 4 D.lgs. 68 del 2012, agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate. Le condizioni economiche sono determinate sulla base della situazione economica equivalente universitaria (ISEEU) indicata nell'attestazione ISEEU valida per l'anno solare di partecipazione al bando e autocertificata all'Ateneo nella propria pagina personale.
 5. Gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico sono valutati, per quanto attiene al merito, sulla base della carriera svolta nel corso precedente, purché vi sia continuità di iscrizione fra i due cicli.

Art. 7- Casi di esclusione /incompatibilità

1. Sono esclusi dall'attività:
 - a) gli studenti iscritti da oltre un anno rispetto la durata normale del corso con riferimento all'anno di prima iscrizione al corso attuale;
 - b) i beneficiari di assegni per attività di tutorato;
 - c) gli studenti che sono già in possesso di una laurea di pari livello (seconda laurea).

Art. 8 - Formulazione della graduatoria

1. Alla definizione della graduatoria finale si perviene mediante il procedimento indicato nei commi successivi.
2. Sono individuati per ogni studente tre indici che tengono conto rispettivamente del numero dei crediti acquisiti, del relativo voto medio ponderato e della condizione economica.
3. L'indice relativo ai crediti (Nc) è costituito da 10 volte il rapporto fra il numero dei crediti effettivamente conseguiti (Cc) e il numero dei crediti previsti (Cp) dai rispettivi ordinamenti



$(Nc=10*(Cc/Cp))$.

4. L'indice relativo al voto medio ponderato (Vp) è costituito dalla metà della differenza tra il voto medio ponderato dello studente (Vps) e il voto medio ponderato (Vpc) della classe di studenti iscritti allo stesso corso di laurea e allo stesso anno di corso ($Vp=1/2*(Vps-Vpc)$).
5. L'indice correlato alla condizione economica (Ec) è stabilito mediante la formula $(MAX_ISEEU/ISEEU_STUDENT1 -1)*2,75$, dove MAX_ISEEU , corrisponde al limite di fascia massima, e $ISEEU_STUDENTE$ è il valore ISEEU dichiarato, il cui valore, ai fini dell'applicazione della formula, non può in ogni caso essere inferiore a quello corrispondente al limite minimo di contribuzione universitaria.
6. Sulla base della somma degli indici precedenti ($Nc+Vp+Ec$) viene formata la graduatoria.
7. Agli studenti che si immatricolano alle Lauree Magistrali non a ciclo unico provenienti da altre Università il calcolo del punteggio è così determinato:
 - a) l'indice relativo ai crediti (Nc) è costituito dal massimo punteggio acquisibile (10 punti);
 - b) l'indice relativo al voto medio ponderato (Vp) è costituito dal punteggio minimo acquisibile (0,5 punti);
 - c) l'indice correlato alla condizione economica (Ec) è stabilito sulla base della dichiarazione ISEEU presentata applicando la stessa formula prevista per tutti gli studenti.
8. Gli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio di diritto allo studio nell'anno accademico precedente, ai sensi dell'art. 2 comma 4, D.P.C.M. 9.4.2001, sono collocati prioritariamente nella graduatoria.
9. I criteri di cui ai precedenti commi portano alla costituzione e pubblicazione di una graduatoria provvisoria.
10. I candidati possono presentare "Istanza di revisione alla graduatoria provvisoria", inviando una email all'UOC che gestisce il procedimento amministrativo delle collaborazioni, entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa.
11. Esaminati eventuali istanze di rettifica o decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, è predisposta la graduatoria definitiva che è approvata con decreto rettorale e pubblicata, a cura della UOC che gestisce il procedimento amministrativo delle collaborazioni, sul sito internet dell'Ateneo e nella sezione dedicata all'Albo Pretorio.
12. Gli studenti che hanno ricevuto una valutazione negativa sulla collaborazione prestata, qualora presentino domanda per l'anno successivo, sono inseriti in posizione finale nella graduatoria definitiva, a prescindere dal punteggio ottenuto.



Art. 9 - Assegnazioni alle strutture

1. Dopo l'elaborazione della graduatoria definitiva, l'unità competente del Servizio ICT genera una distribuzione dei vincitori assegnandoli alle diverse strutture di Ateneo, sulla base dei criteri di priorità seguenti:
 - a) partendo dalla prima preferenza espressa dallo studente, fino alla quarta, si verifica la possibilità di assegnare la collaborazione nel seguente ordine: Dipartimento in cui è iscritto lo studente; Area di afferenza del Dipartimento in cui è iscritto lo studente; Strutture dell'Ateneo;
 - b) qualora non si sia potuto collocare lo studente secondo i criteri di cui alla lettera precedente, si prendono in considerazione le preferenze che, partendo dalla prima, fino alla quarta, si associano alla Area territorialmente più vicina a quella in cui è iscritto lo studente;
 - c) nel caso in cui non sia possibile alcuna collocazione ai sensi dei criteri precedenti, viene assegnata la prima collocazione disponibile.
2. Gli idonei eccedenti il numero delle collaborazioni messe a bando, restano nella graduatoria definitiva a copertura dei posti che si renderanno disponibili.
3. Per particolari esigenze, alcuni collaboratori possono essere collocati in specifiche strutture o sedi.

Art. 10 - Disposizioni per il conferimento delle collaborazioni

1. Lo studente riceve dalla Struttura di assegnazione la convocazione per l'inizio dell'attività di collaborazione mediante la casella di posta elettronica assegnata dall'Università e ha 2 giorni di tempo per accettare l'incarico.
2. Lo studente che rifiuti di accettare l'incarico o non risponda nei termini è collocato alla fine della graduatoria degli idonei in eccedenza, indipendentemente dal punteggio ed al secondo rifiuto decadrà dalla graduatoria.
3. Lo studente destinato ad una struttura dovrà ordinariamente concludere la propria collaborazione presso la medesima struttura, salva autorizzazione del Responsabile della UOC che gestisce la procedura amministrativa delle collaborazioni, su richiesta motivata del responsabile della struttura di assegnazione.
4. Per la quantificazione oraria del beneficio economico dovuto non sono prese in considerazione le ore di assenza dal servizio di collaborazione degli studenti, anche se debitamente giustificate.
5. In caso di interruzione della collaborazione per comprovati motivi di salute, lo studente può essere ammesso a recuperare in tutto o in parte il monte ore non prestato, fatte salve le sopravvenute esigenze delle strutture, nei limiti del budget disponibile e in ogni caso entro il



termine, ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10.

6. La collaborazione degli studenti viene preceduta, ove necessario, da un breve periodo di formazione, inerente l'attività da svolgere, compreso nel monte ore complessivo.
7. All'attivazione delle collaborazioni si provvede mediante sottoscrizione di un atto di impegno che deve contenere:
 - a) l'oggetto della collaborazione e la struttura assegnataria;
 - b) l'individuazione del responsabile della struttura;
 - c) una clausola di risoluzione unilaterale del rapporto, per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario;
 - d) l'espressa menzione che la collaborazione non si configura come rapporto di lavoro subordinato e che essa non potrà essere riconosciuta ai fini di pubblici concorsi;
 - e) l'espressa menzione che il beneficio economico corrisposto è esente dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e da quello sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
 - f) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - g) l'impegno dello studente alla riservatezza delle informazioni e notizie apprese nello svolgimento delle attività di collaborazione, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.
8. Il beneficio economico è erogato allo studente in unica soluzione entro la fine del mese successivo rispetto alla data di conclusione della collaborazione, previa certificazione della prestazione da parte del responsabile della struttura a cui è stato assegnato lo studente.

Art. 11 - Cessazione del rapporto di collaborazione

1. L'assenza ingiustificata per tre volte dal servizio di collaborazione comporta la decadenza della collaborazione e la corresponsione delle somme relative alle sole ore effettuate.
2. Entrambe le parti, responsabili delle strutture e studente collaboratore, possono presentare per iscritto al Responsabile gerarchico diretto dell'unità organizzativa che, da funzionigramma, gestisce le procedure di collaborazione studentesca, eventuali motivate contestazioni, in relazione alla attività svolta, dandone comunicazione alla controparte. Per l'esame del contenzioso è costituita una Commissione di Garanzia composta dal Responsabile gerarchico diretto dell'unità organizzativa che, da funzionigramma, gestisce le procedure di collaborazione studentesca o da un suo delegato, dal Dirigente a cui afferisce l'unità organizzativa che gestisce le procedure di collaborazione studentesca o da un suo delegato e da un rappresentante degli studenti designato dal CPS. La Commissione, sentite le parti, riferisce al Direttore Generale, che decide nel merito.
3. Il conseguimento del titolo di studio, la rinuncia agli studi, la sospensione della carriera o qualunque altro atto a cui consegua l'interruzione di fatto degli studi comportano la cessazione



dell'attività e la corresponsione delle sole somme relative alle ore effettuate fino a quel momento.

Art. 12 - Diritti e doveri dello studente ammesso alla collaborazione

1. Lo studente ha il diritto:
 - a) a prestare la propria attività di collaborazione presso la struttura alla quale è stato assegnato, salvo il disposto dell'art. 9 co 3;
 - b) alla liquidazione del beneficio economico in funzione delle ore svolte per un massimo di 200 ore.
2. Lo studente chiamato a prestare l'attività di collaborazione è tenuto a:
 - a) concordare con il Responsabile della struttura di assegnazione i modi e i tempi di svolgimento della collaborazione che devono essere compatibili con le esigenze funzionali della struttura;
 - b) attenersi alle modalità di svolgimento della collaborazione concordati, nonché alle direttive del Responsabile della struttura cui compete il coordinamento dell'attività di collaborazione;
 - c) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Università, preservandone la funzionalità;
 - d) concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato;
 - e) rispettare gli orari e la calendarizzazione richiesta dal Responsabile della Struttura e eventualmente comunicare tempestivamente la propria motivata assenza;
 - f) rispettare la riservatezza sulle informazioni e notizie apprese, anche casualmente, nello svolgimento delle attività di collaborazione ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
3. L'Università, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Responsabili delle strutture, ha facoltà di riassegnare ad altre strutture gli studenti collaboratori.
4. Durante la collaborazione lo studente è tenuto a compilare il registro presenze.

Art. 13 - Oneri dei responsabili

1. I Responsabili della struttura assegnataria della collaborazione sono tenuti a:
 - a) individuare, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e dal presente Regolamento, le attività per le quali lo studente è chiamato a collaborare;
 - b) definire con lo studente i modi e i tempi della collaborazione, che devono essere in ogni caso compatibili con le esigenze delle strutture;
 - c) coordinare l'attività prestata dallo studente affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza;
 - d) entro e non oltre 10 giorni dal termine della collaborazione il registro di cui al comma 4 art 12, previo inserimento della valutazione del Responsabile della struttura di assegnazione

sull'operato del collaboratore e sua sottoscrizione, è inviato dallo stesso alla UOC che gestisce la procedura amministrativa delle collaborazioni, la quale provvede a richiedere la liquidazione del beneficio economico dovuto all'Ufficio competente;

e) accertare e comunicare per iscritto all' UOC che gestisce la procedura amministrativa delle collaborazioni l'eventuale violazione da parte dello studente dei doveri di cui all'art. 12 comma 2 del presente Regolamento;

f) verificare che lo studente impegni le ore di collaborazione per svolgere esclusivamente le mansioni che gli sono state assegnate.

2. Il Responsabile della struttura, nel caso in cui ritenga impossibile o difficilmente realizzabile l'esaurimento del monte orario dello studente-collaboratore, ha facoltà di proporre all' UOC che gestisce la procedura amministrativa delle collaborazioni, l'eventuale ricollocamento dello stesso, indicando strutture che ne abbiano bisogno.

Art. 14 - Emanazione, entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale, pubblicato all'albo on-line di Ateneo, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Sono fatte salve le procedure e le attività già in corso sulla base della precedente regolamentazione, fino alla loro naturale scadenza.
2. Tutte le disposizioni regolamentari e le deliberazioni degli organi, precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate, se incompatibili.
3. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.